Congedi e permessi per malati gravi: dal 1° gennaio 2026 in vigore la nuova legge 106/2025

- **Congedo non retribuito** (art. 1 L. 106/2025):

Dal 9 agosto 2025 i lavoratori affetti da:

- malattie oncologiche;

- malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di **invalidità** pari o superiore al 74%;

possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, **non superiore** a 24 mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro (senza retribuzione) e non può svolgere attività lavorativa. Il periodo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

Precisazioni

1) La **certificazione delle malattie** è rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista che ha in cura il lavoratore.

2) Decorso il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente al **lavoro agile**.

- **Permessi per visite mediche** (art. 2 L. 106/2025; Circ. INPS 19 dicembre 2025 n. 152):

Dal 1 gennaio 2026 in caso di malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, previa prescrizione medica, i lavoratori hanno diritto di fruire di ulteriori 10 ore annue di **permesso retribuito** per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti.

Precisazioni

1) Il diritto è riconosciuto anche ai lavoratori con **figli minorenni** affetti dalle medesime malattie e con lo stesso grado di invalidità. Nei casi di più figli minori, le 10 ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.

2) Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro l'**attestazione** rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.